



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 7 marzo 2021.

Oggetto: **Misure di prevenzione dal contagio da Covid19 – DPCM 2.3.2021.**

Spett.li Clienti,

il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il 2 marzo 2021, su proposta del ministro della Salute, Roberto Speranza, il nuovo Dpcm contenente misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da virus Sars-CoV-2. A questo, molte ordinanze regionali stanno aggiungendo limiti e restrizioni introducendo zone di colore arancione c.d. "rafforzato o scuro". Le ordinanze sono riportate nei quadri sotto.

Il Decreto entra in vigore il 6 marzo 2021 e resta vigente fino al 6 aprile 2021.

Vengono introdotte misure aggiuntive e integrative ai precedenti decreti e DPCM comportanti nuovi obblighi e divieti. Più sotto se ne offre una sintesi, rinviando per le altre restrizioni alle precedenti NL ed al materiale allegato.

Permane il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalle diverse Regioni (salve le consuete necessità e urgenze) anche tra Regioni "gialle".

Dal 6.3 sono istituite nuove restrizioni nelle zone gialle, arancioni e rosse.

Nelle zone gialle, arancioni e rosse permane il divieto di ogni spostamento rispettivamente fuori dalla regione (tutti), dal comune (zone arancioni) e anche all'interno dello stesso comune (zone arancioni rafforzate e rosse) diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune (zone arancioni e rosse). Vigè però una eccezione (valida in tutte le zone prescindendo dal colore). Saranno infatti consentiti gli spostamenti dai piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti) in un raggio di massimo 30 Km, senza poter andare nei capoluoghi di provincia (anche nelle zone rosse, pur tenuto conto che in queste zone non è possibile neppure spostarsi all'interno del comune, se non per comprovate esigenze).

Visite a parenti ed amici. Nelle zone gialle e arancioni ma non in quelle arancioni rafforzate e rosse, sarà comunque possibile far visita, dalle 5 alle 22, a parenti e amici non conviventi. Infatti, sarà consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione (zone gialle) o nello stesso comune (zone arancioni), una sola volta al giorno, nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi conviventi, oltre ai minori di 14 anni su cui si esercita la patria potestà genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Ristorazione zone gialle, arancioni e rosse. Salvo che nelle zone gialle (ove la ristorazione e il consumo nei locali secondo le regole fissate è possibile sino alle 18.00), sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Sino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto (nelle zone gialle divieto dopo le 18, nelle altre zone sempre vietato). Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI

Zone gialle e arancioni. Confermata la chiusura dei centri commerciali prevista nelle giornate festive e prefestive, tranne per i negozi ritenuti essenziali (alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, ecc.) interni ai centri. Gli altri esercizi commerciali rimangono aperti.

Zone rosse. Sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio salvo quelle considerate di prima necessità e/o già individuate in passato (alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri ma sono chiusi i centri estetici) comunque individuate come essenziali nell'allegato 23 e nell'allegato 24.

CULTURA E SVAGO. Nelle zone gialle, riaprono i Musei dal lunedì al venerdì a condizione che detti luoghi garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone. Cinema e teatri restano chiusi. Dal 27 marzo, potranno anche aprire il sabato e nei giorni festivi.

Sempre dal 27 marzo, in zona gialla, potranno riaprire cinema e teatri, con il limite di capienza fissata al 25 per cento di quella massima: sarà possibile ospitare fino a 400 persone all'aperto, e fino a 200 al chiuso per ogni sala. I posti a sedere devono essere preassegnati, assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Restano invece chiuse piscine, palestre e impianti sciistici.

SECONDE CASE. È possibile recarsi nelle seconde case, se si trovano in zona gialla e arancione, purché disabitate (quindi, non si può andare con parenti e amici). Resta comunque il divieto di spostamento verso la seconda casa, anche qualora questa sia in zona bianca, gialla o arancione, per chi vive in zona rossa. Alcune autorità locali hanno introdotto ulteriori restrizioni, vietando lo spostamento nelle seconde case a chi vive in arancione scuro.

ISTRUZIONE: la scuola e l'istruzione superiore e universitaria, nelle zone arancio rafforzato o scuro è sospesa con la sola eccezione della scuola dell'infanzia (chiusa anch'essa nelle zone rosse).

ORDINANZE E. ROMAGNA. In zona Rossa dal 4 marzo Città metropolitana di Bologna e provincia di Modena, dal 6.3.2021 Provincia di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e dal 8.3.2021 anche il forlivese. In queste zone anche i nidi e le materne si fermano.

Dal 4.3 Provincia di Reggio Emilia in arancione scuro. Altre Province rimangono sotto osservazione.

Zona Rossa: didattica a distanza al 100% per tutte le scuole dall'infanzia all'Università, stop alle attività commerciali ad eccezione di quelle essenziali (vedi sopra) e chiusura delle attività di servizi alla persona (parrucchieri e barbieri, estetiste).

Zona arancione scuro di Reggio Emilia.

Per quanto riguarda la zona arancione scuro (che coinvolgono anche le province di Rimini, Ravenna e del Cesenate), le limitazioni principali riguardano: lo stop agli spostamenti (salvi i soliti motivi) anche all'interno del proprio comune, il divieto di recarsi da parenti, amici e nelle seconde case; la chiusura delle attività ricreative e una stretta alle attività sportive, oltre alla didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado e le Università. In presenza servizi educativi 0-3 anni e scuole dell'infanzia. In questa area rimangono invece

consentite le attività economiche, comprese quelle di servizio alla persona, permesse nelle zone arancioni del Paese.

ORDINANZA LOMBARDIA

Dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021 viene introdotta per tutta la regione la colorazione arancione rinforzato. Le limitazioni principali riguardano: lo stop agli spostamenti (salvi i soliti motivi) anche all'interno del proprio comune, il divieto di recarsi da parenti, amici e nelle seconde case; la chiusura delle attività ricreative e una stretta alle attività sportive, oltre alla didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado e le Università. Sospensione delle attività delle scuole dell'infanzia (rimangono aperti i servizi educativi 0-3 anni). Non è consentito l'utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport.

In questa area rimangono invece consentite le attività economiche, comprese quelle di servizio alla persona, permesse nelle zone arancioni del Paese.

MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI GENITORI - SINTESI UTILE AL PERIODO.

Oltre allo smart working emergenziale con valenza generale sino al 30.4.2021 (circa il quale rinviamo alle ns. precedenti NL), prosegue anche lo smart working per i genitori di studenti in quarantena o di figli con disabilità grave.

Si segnala che l'atteso decreto "Sostegno" in approvazione da parte del Governo "Draghi" dovrebbe, a fronte del perdurare dell'epidemia da Covid-19, introdurre misure a sostegno ai genitori sino al 30.6.2021 (utilizzo del lavoro in smart working ad hoc per lavoratori fragili e genitori, congedi per genitori con figli in DAD o posti in quarantena ecc.).

Al momento le principali misure a favore dei lavoratori genitori si possono così riassumere:

SMART WORKING

- **i genitori dipendenti con figli in condizioni di disabilità grave** (riconosciuta in base alla legge 104/1992) hanno diritto a svolgere la prestazione in modalità agile sino al 30 giugno 2021 a condizione che nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore non lavoratore. In questo caso il datore di lavoro è obbligato a concedere lo smart working al dipendente salvo che l'attività lavorativa non richieda la presenza fisica (ove non possibile risulterebbe possibile fruire del congedo alle condizioni previste - vedi infra).

- **i genitori lavoratori con figli posti in quarantena** possono svolgere la prestazione di lavoro in smart working per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di 16 anni. Detta possibilità, pur valevole sino al 31.12.2020 è stata confermata da un avviso pubblicato sul sito dal Ministero del Lavoro lo scorso gennaio 2021 (attualmente inspiegabilmente non più reperibile come segnalato anche dal Sole24Ore del 5.2.2021). La quarantena deve essere disposta dall'Asl a seguito di contatto verificatosi in ambito scolastico o nell'ambito delle attività sportive di base o in contesti come centri sportivi, circoli sportivi o nell'ambito di centri ove si tengano lezioni musicali o linguistiche, ecc. Lo smart working può essere richiesto dai genitori lavoratori di figli minori di 16 anni anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza (come sta avvenendo purtroppo in molte parti di Italia e in varie province della Lombardia e dell'Emilia Romagna tra cui Reggio Emilia, Modena e Bologna alla data di oggi).

CONGEDI

Non essendo stati prorogati oltre il 31.12.2020 i congedi INPS per quarantena del figlio dovuta a contatti nel plesso scolastico o in strutture sportive, musicali e linguistiche o il congedo INPS per sospensione attività didattica in presenza del figlio minore di 14 anni ad oggi rimangono operative le seguenti misure:

- **congedo INPS al 50% per i genitori con figli frequentanti le scuole secondarie di primo grado (seconda e terza media)** in caso di sospensione della didattica in presenza nelle zone rosse;

- **congedo INPS al 50% per il figlio disabile in caso di sospensione dell'attività didattica o chiusura dei centri di assistenza.**

L'INPS, con la Circolare n. 2 del 12 gennaio 2021, ha fornito le istruzioni operative per accedere ed usufruire di questi congedi. Poi, con Messaggio 515/2021, l'INPS ha comunicato che è operativa la procedura per la compilazione e l'invio on line delle domande di congedo da parte degli interessi.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp

RIPRODUZIONE VIETATA